

SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali



www.entionline.it

Aggiornamento PERSONALE

Circolare 23 ottobre 2015

Applicazione art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. con riferimento alle posizioni organizzative a carico del bilancio

Facciamo seguito alla [circolare Personale 7 novembre 2014](#) e alla [circolare Personale 15 maggio 2015](#), nelle quali avevamo affrontato il tema dell'applicazione dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, [D.L. n. 78/2010](#) (limite fondo anno 2010 e decurtazione in base alla riduzione del personale in servizio per il quadriennio 2011-2014) alle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ivi comprese le indennità di posizione e di risultato a carico del bilancio per gli Enti senza dirigenti (art. 11 [CCNL 31/03/1999](#)).

Dalle seguenti indicazioni fornite dalla [Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con delibera n. 26/2014](#):

"Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31/03/1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni",

sembrava che le risorse del fondo e quelle a carico del bilancio destinate alle posizioni organizzative andassero sommate tra loro al fine del calcolo delle decurtazioni da operare ai sensi del citato art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010](#); di diverso avviso pareva fosse invece la Ragioneria Generale dello Stato (vedi [circolare n. 12/2011](#), nonché le varie circolari contenenti le istruzioni dei conti annuali per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014), nelle quali veniva asserito:

"... Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione (art. 9, comma 2-bis), occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate in base alla normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento...", ovvero che le decurtazioni riguardassero solo il fondo per le risorse decentrate.

Questa questione è rimasta irrisolta fino ai recenti chiarimenti forniti dalla stessa [Ragioneria Generale dello Stato nel parere prot. n. 63898 del 10/08/2015](#).

Nonostante questo parere riguardi il quadriennio 2011-2014, riteniamo utile approfondirne i contenuti considerato che dal 2015 la decurtazione effettuata nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 diventa permanente ai sensi dell'art. 1,

comma 456, della [Legge di Stabilità 2014](#). Infatti, come espressamente raccomandato dalla medesima [Ragioneria nella circolare n. 20/2015](#), occorrerebbe verificare il corretto calcolo di tale decurtazione effettuata nel 2014, che, si ricorda, deve essere certificato dai Revisori dei Conti (vedi [circolare Personale 30 luglio 2015](#)).

➔ I chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato

Condividendo la posizione della Corte dei Conti Sezione Autonomie fornita con la [deliberazione n. 26/2014](#), secondo la quale l'art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010](#), unitamente ad altre disposizioni del medesimo decreto, è rivolto a contenere nel complesso le risorse destinate al trattamento accessorio del personale (sia del fondo che quelle a carico del bilancio per indennità delle posizioni organizzative negli enti senza dirigenti), la Ragioneria sostiene tuttavia che **nella delibera della Corte non veniva prescritto di "sommare" le rispettive risorse in modo da creare un unico "monte-risorse" da sottoporre a riduzione ai sensi della medesima disposizione.**

Secondo la Ragioneria appare, viceversa, corretto considerare separatamente le risorse del fondo da quelle a carico del bilancio dell'Ente per le posizioni organizzative.

In sostanza, non ravvisando quindi un contrasto tra la [circolare Rgs n. 12/2011](#), riferita a tutte le amministrazioni pubbliche, e le indicazioni fornite dalla [Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 26/2014](#), riguardante la specifica tipologia prevista dall'art. 11 del [CCNL 31/03/1999](#), precisa quanto segue:

➔ nei casi in cui gli incarichi siano stati cristallizzati nel numero e negli importi dell'anno 2010, il primo vincolo imposto dall'art. 9, comma 2-bis, risulta rispettato (limite rispetto all'anno 2010);

➔ l'eventuale cessazione di personale incaricato di posizione organizzativa, in presenza di mancato reincarico, si traduce in un conseguente minore onere a carico del bilancio e, quindi, risulta rispettato anche il secondo vincolo (pur non applicando la regola della "semisomma").

Viene infine raccomandato di verificare che le risorse finalizzate alla remunerazione delle posizioni organizzative a carico del bilancio dell'ente, nel periodo di vigenza della norma (quadriennio 2011-2014), siano state contenute nel relativo tetto del 2010 e che sia stato rispettato il relativo limite alla retribuzione individuale disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

Quindi, in definitiva, il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, del [D.L. n. 78/2010](#), di riflesso, comporta l'osservanza anche dei vincoli imposti dal comma 2-bis del medesimo articolo, nei termini sopra indicati.

In merito si osserva, tuttavia, che le risorse a carico del bilancio negli Enti senza dirigenti per effetto dell'art. 11 del [CCNL 31/03/1999](#) comprendono sia l'indennità di posizione che di risultato; mentre sulla prima quota è sempre stato sin dall'origine chiaro che si applicasse il limite previsto dall'art. 9, comma 1, del [D.L. n. 78/2010](#) (contenimento del trattamento economico individuale del singolo dipendente rispetto al 2010), qualche dubbio potrebbe sorgere sull'applicazione della medesima norma anche sulla quota di indennità di risultato, in quanto soggetta a valutazione e quindi variabile. In realtà, nella [circolare n. 12/2011 la Ragioneria Generale dello Stato](#) precisava che nel calcolo del "trattamento economico complessivo" da sottoporre a vincolo andavano considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, Ria ed assegni ad personam, ove spettanti), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (retribuzione di posizione, ecc.), al netto degli eventi straordinari della dinamica retributiva; quindi, si è ritenuto che la retribuzione di risultato, non essendo fissa e continuativa, non rientrasse in tale limite.

In conclusione, si può ritenere che le indennità dei titolari di posizione organizzativa nel quadriennio 2011-2014 andavano assoggettate al vincolo del trattamento economico individuale ex art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2010 e, pertanto, contenute nel limite dell'ammontare corrisposto nel 2010, fatte salve le eccezioni sopra riportate per quanto riguarda l'indennità di risultato.

Non vengono tuttavia chiariti i seguenti aspetti:

- cosa fare nel caso in cui l'Ente constataste di non aver rispettato il vincolo del trattamento economico individuale ex art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2010 ?

Una soluzione potrebbe essere quella di applicare l'art. 4 del [D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014](#) (considerato che, alla luce del [parere Rgs prot. n. 63898 del 10/08/2015](#), le risorse per le posizioni organizzative a carico del bilancio vengono considerate alla stessa stregua del fondo per le risorse decentrate; vedi la [circolare Personale 22 agosto 2014](#));

- cosa fare dal 2015, visto che l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge di Stabilità 2014, prevede la decurtazione permanente delle risorse per il trattamento economico accessorio in misura pari a quella effettuata nel 2014 ?

La [delibera della Corte dei Conti n. 26/2014](#), ritenuta dalla Ragioneria non contraddittoria con la propria [circolare n. 12/2011](#), estendeva espressamente l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 anche alle risorse per le posizioni organizzative a carico del bilancio. Tuttavia, si rileva che, in definitiva, la Ragioneria ritiene comunque applicabile alle medesime risorse il vincolo del trattamento economico individuale ex art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2010, il quale ha cessato i propri effetti al 31/12/2014. Questo potrebbe indurre a ritenere che dal 2015 non ci siano vincoli sul trattamento economico individuale del singolo dipendente, se non quelli complessivi che riguardano la spesa di personale.

Clicca sul seguente link per visionare senza impegno il nuovo prodotto Entionline per la creazione e la gestione del Fondo per la contrattazione decentrata:

[Fondo per la contrattazione decentrata](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 19 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 16 ottobre – I vincoli in materia di spese di formazione

Circolare Personale 12 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 9 ottobre – Ulteriori chiarimenti sui vincoli assunzionali

Circolare Personale 5 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 2 ottobre – Vincoli spesa del personale

Circolare Personale 28 settembre – Notiziario

Circolare Personale 25 settembre – Deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni – Le materie che riguardano il personale

Circolare Personale 21 settembre – Notiziario
Circolare Personale 19 settembre – Integrazione circolare Personale 18 settembre
Circolare Personale 18 settembre – La nuova modalità di trasmissione telematica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Circolare Personale 14 settembre – Notiziario
Circolare Personale 11 settembre – La programmazione triennale del fabbisogno del personale
Circolare Personale 7 settembre – Notiziario
Circolare Personale 4 settembre – Le modifiche al D.L. n. 78/2014 “decreto enti locali” apportate dalla relativa legge di conversione
Circolare Personale 31 agosto – Notiziario
Circolare Personale 28 agosto – Utilizzo “resti” facoltà assunzionali anni precedenti
Circolare Personale 24 agosto – Notiziario
Circolare Personale 1 agosto – Notiziario
Circolare Personale 30 luglio – Le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per la decurtazione permanente sul fondo per le risorse decentrate dall'anno 2015
Circolare Personale 27 luglio – Notiziario
Circolare Personale 24 luglio – Decreto attuativo sul job act - Le novità in materia di lavoro flessibile
Circolare Personale 20 luglio – Notiziario
Circolare Personale 17 luglio – Decreto attuativo sul Job Act – Le novità in materia di tutela della maternità e misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Circolare Personale 13 luglio – Notiziario
Circolare Personale 9 luglio – Nuove indicazioni Aran per l'integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa
Circolare Personale 6 luglio – Notiziario
Circolare Personale 3 luglio – Decreto enti locali – Le novità in materia di personale
Circolare Personale 29 giugno – Notiziario
Circolare Personale 26 giugno – I chiarimenti della Corte dei Conti sezione Autonomie sulla ricollocazione del personale di area vasta
Circolare Personale 22 giugno – Notiziario
Circolare Personale 19 giugno – Memo scadenze
Circolare Personale 15 giugno – Notiziario
Circolare Personale 12 giugno – Le indennità per le specifiche responsabilità
Circolare Personale 8 giugno – Notiziario
Circolare Personale 5 giugno – Il servizio di reperibilità e la relativa indennità
Circolare Personale 1 giugno – Notiziario
Circolare Personale 29 maggio – Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Circolare Personale 25 maggio – Notiziario
Circolare Personale 22 maggio – La rilevazione degli incarichi esterni nel conto annuale